

funzionamento della Amministrazione di appartenenza e minori disagi per gli Amministrati.

1.1.4 L'intervento del Difensore Civico è subordinato alla conclusione del procedimento

Un contribuente ha segnalato una presunta, indebita richiesta di pagamento, da parte della Regione Abruzzo, della tassa automobilistica, relativa ad un autoveicolo, poiché si assumeva che la vettura era stata rottamata.

Il contribuente, alla ricezione dell'invito al pagamento, aveva presentato istanza di annullamento alla Regione, chiedendo, contestualmente, l'intervento del Difensore Civico del procedimento in corso.

Questo Ufficio, nel prendere atto di quanto richiesto e dichiarato dall'istante, dopo una breve istruttoria destinata alla verifica della tesi del ricorrente, ha ritenuto di non poter attivare alcun intervento, non essendo stata ancora assunta alcuna decisione da parte della Regione, circa l'istanza di annullamento.

Pertanto, non potendo essere configurabile la temuta irregolarità della azione amministrativa, pregiudizievole per gli interessi dell'istante, l'istanza era da considerarsi irricevibile.

Solo a fronte del rigetto dell'istanza di annullamento o di ritardo nell'esame della stessa, infatti, sarebbe maturato il presupposto per l'intervento del Difensore Civico previa, ovviamente, la preliminare verifica della fondatezza dell'assunto del ricorrente.

1.1.5 Effetti del ricorso giurisdizionale sopravvenuto sull'intervento del Difensore Civico

E' stato sottoposto al Difensore Civico, da parte di un professionista, il caso inerente un provvedimento di ingiunzione, emanato dalla Direzione Sviluppo del Turismo e Politiche Culturali della Giunta Regionale d'Abruzzo, per la supposta violazione di alcuni obblighi connessi alla funzione di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza di un cantiere sorto al fine di effettuare interventi di difesa e gestione della fascia costiera di una nota località balneare abruzzese.

In particolare, l'istante sosteneva di aver assolto i compiti di Direttore dei Lavori nel pieno rispetto dell'incarico conferito e, pertanto, affermava che il provvedimento sanzionatorio era frutto di una errata valutazione delle responsabilità correlate alla funzione stessa.

Alla luce della non palese infondatezza delle motivazioni esposte dall'Istante, per una corretta istruttoria della complessa questione prospettata e nel rispetto del principio del contraddittorio, questo Ufficio ha invitato la competente Direzione Sviluppo del Turismo e Politiche Culturali della Giunta Regionale d'Abruzzo, a fornire la documentazione inerente la vicenda esaminata, con particolare riferimento al contratto di conferimento di incarico di Direttore dei Lavori .

Era necessario, infatti, porre la massima attenzione alle clausole contrattuali e del protocollo dei lavori, in quanto la plausibilità della responsabilità addebitata all'Istante poteva essere accertata solo attraverso la completa e corretta conoscenza delle competenze e dei compiti affidati al Direttore dei Lavori.

Acquisita documentazione e le informazioni necessarie, peraltro, nel pieno dell'istruttoria da parte di questo Ufficio, nel rispetto dei termini di tempo assegnati dalla legge al Difensore

Civico, l'istante ha comunicato di aver presentato ricorso al Giudice di Pace.

Pertanto, nel rispetto dell'obbligo dell'alternatività rispetto all'azione giurisdizionale, questo Ufficio ha informato il ricorrente della intervenuta improcedibilità di qualsiasi altra attività in relazione all'intervento richiesto, a causa della devoluzione della questione al Giudice ordinario.

1.1.6 Modifiche tariffa fatturazione consumo acqua

Un utente ha segnalato a questo Ufficio che il Gestore di un Servizio Idrico aveva calcolato in modo errato l'importo dovuto per il consumo di acqua, in quanto gli era stata applicata la tariffa maggiorata per la "seconda casa", mentre l'immobile costituiva, in realtà, l'abitazione principale dell'istante.

Il Soggetto gestore, dopo una iniziale inerzia anche nei confronti dei solleciti del Difensore Civico, a fronte dell'invito perentorio effettuato da questo Ufficio, ha comunicato che il Regolamento per la Fornitura e le fatture, contenevano una precisa clausola per la quale gli utenti interessati ad una modifica

tariffaria, avrebbero dovuto presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data della fattura.

La Società specificava che l'istante non aveva mai provveduto ad inoltrare una istanza di voltura del contratto in base alla tipologia di appartenenza dell'immobile e, pertanto, la fatturazione era stata regolarmente effettuata in base alla tariffa corrispondente ad una seconda casa.

Questo Ufficio ha tempestivamente comunicato quanto sopra al ricorrente, il quale ha provveduto ad inoltrare la dovuta istanza.

Solo a seguito della richiesta di voltura, la Società ha provveduto, anche a seguito dell'intervento del Difensore Civico, ad applicare la tariffa corrispondente alla abitazione principale, dal momento della ricezione dell'istanza.


E' stata considerata inammissibile, di contro, l'ulteriore richiesta del ricorrente circa la applicazione retroattiva di tale tariffazione, in quanto il Regolamento della Società espressamente dispone che le modifiche tariffarie decorrono dalla data della presentazione della relativa istanza.

La Società specifica, tra l'altro, che ogni fattura contiene l'espressa indicazione della citata norma regolamentare e, pertanto, appariva legittima la fatturazione effettuata nei confronti

dell'Istante, in quanto gli Utenti sono debitamente informati che le modiche tariffarie decorrono dal momento della presentazione della relativa istanza di voltura.

La vicenda dovrebbe sollecitare ad una attenta lettura delle fatture e delle clausole di fornitura delle utenze, per evitare che una superficiale considerazione dei termini perentori previsti per la presentazione di istanze, sia pur legittime, possano creare pregiudizi agli utenti del Servizio.

1.2 AGRICOLTURA, ZOOTECCIA, CONSORZI DI BONIFICA



Nell'anno 2010, gli interventi del Difensore Civico in materia di agricoltura hanno spaziato in ambiti eterogenei.

In particolare, l'Ufficio ha offerto una ripetuta forma di tutela ai soggetti operanti nel settore, per evitare che i ritardi ed inerzie, più o meno pretestuosi da parte di alcune Amministrazioni, potessero arrecare pregiudizi economici agli operatori del settore.

Sono stati sviluppati, altresì, interventi che hanno, in altri casi, sancito la legittimità della azione della Pubblica

Amministrazione e che hanno soddisfatto le esigenze informative dei cittadini circa loro legittime pretese non soddisfatte.

**1.2.1 Sospensione assegnazione beni demaniali uso
civico di pascolo - Il Regolamento comunale deve
essere approvato dalla Giunta Regionale - Reale
necessità turnazione per riposo terreni**

La vicenda trae origine dalla richiesta di intervento di una Azienda Zootecnica, che ha prospettato a questo Ufficio la irregolare sospensione dell'assegnazione di terreni montani di uso civico destinati a pascolo.

In particolare, la sospensione era stata disposta dal Comune in quanto, in attuazione del Regolamento Comunale in materia, al maturare del periodo massimo di sfruttamento di cinque anni consecutivi senza alternanza o sosta, i terreni avevano necessità di recupero ambientale e produttivo.

Tale presupposto era contestato dall'Azienda la quale sosteneva che, di contro, a seguito di un sistema di "rotazione

spontanea” dei terreni affidati all’Azienda, i terreni non necessitavano del periodo di riposo.

A sostegno di tali ragioni, il ricorrente ha prodotto dichiarazioni del Corpo Forestale dello Stato, che, confermando quanto dichiarato dall’Azienda, certificavano la insussistenza della necessità di riposo dei terreni che si presentavano, alla verifica effettuata, in ottimo stato, proprio in virtù della detta rotazione.

L’istante segnalava, inoltre, che la sospensione dell’assegnazione dei terreni, in realtà, potesse essere preordinata ad un diverso fine, quello della realizzazione, cioè, di impianti fotovoltaici sulle aree oggetto della sospensione stessa.

L’Azienda, faceva presente, in ultimo, che la sospensione dell’assegnazione dei terreni, avrebbe comportato la perdita del requisito per l’ammissione ai benefici previsti dalla Comunità Europea, con un evidente, grave ed ulteriore pregiudizio economico.

Il Difensore Civico, dopo un preliminare intervento istruttorio per l’acquisizione di informazioni e documentazione, ha disposto la convocazione dei soggetti interessati alla vicenda.

Nel corso della riunione, cui hanno partecipato, oltre alla ditta ricorrente, i rappresentanti del Comune interessato, rappresentanti

del Corpo Forestale dello Stato, rappresentanti della Regione e della Provincia interessata, è emerso, in via preliminare, che la realizzazione degli impianti fotovoltaici non costituivano la reale ed occulta ragione della sospensione dell'assegnazione dei pascoli, in quanto gli spazi da destinare agli impianti occupano una superficie irrilevante rispetto alle aree disponibili per i pascoli.

Dopo questa preliminare constatazione, il Comune ha ribadito che il provvedimento di sospensione delle assegnazioni, e ritenuto valido a tutti gli effetti poiché basato su un regolamento non impugnato innanzi al TAR nei tempi congrui, è stata determinato unicamente dal fatto che i pascoli stessi, con l'annualità in corso, avevano maturato, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di usi civici, il periodo massimo di sfruttamento di cinque anni consecutivi senza alternanza o sosta, con conseguente necessità di recupero ambientale e produttivo dei terreni montani.

L'Azienda Zootecnica contestava quanto asserito dal Comune, sostenendo che i lotti erano stati utilizzati a "rotazione" e, pertanto, non ci sarebbe stato un utilizzo continuato per un periodo di cinque anni assunto dal Comune a fondamento della sospensione in esame.

Nel corso della riunione è emerso, ovviamente, che il provvedimento di sospensione era altamente nocivo per l'Azienda in quanto, oltre all'evidente pregiudizio determinato dalla difficoltà di soddisfare le esigenze di pascolo del bestiame, comportava un rilevante danno economico, anche in relazione alla perdita dei finanziamenti da parte della Comunità Europea.

Sintetizzato il fatto da esaminare, il Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato chiariva che il periodo di riposo è sicuramente benefico per i terreni ma, rispetto alla fattispecie in esame, non sussistevano le situazioni degenerative denunciate, tali da rendere necessario ed obbligatorio il periodo di sospensione per la conservazione dei terreni stessi.

Definita l'insussistenza del presupposto richiesto per l'applicazione del regime di sospensione, il Difensore Civico ha segnalato ai partecipanti che, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio, il Regolamento non poteva essere ritenuto valido, in quanto è stato approvato dal Consiglio comunale in violazione della norme procedurali dettate dal R.D. n. 322/1928 ed in assenza della prescritta approvazione da parte della Regione, e, pertanto, da ritenersi giuridicamente nullo.

Sulla base, allora dell'evidente e palese illegittimità del provvedimento, il Difensore Civico ha invitato l'Amministrazione Comunale a provvedere, in sede di autotutela, all'annullamento del provvedimento di sospensione e di ripristinare lo stato quo ante.

Purtroppo, il Sindaco è rimasto insensibile all'appello di disporre la revoca della sospensione dell'assegnazione dei pascoli, adducendo una dubbia e certamente discutibile discrezionalità dell'Amministrazione nel disciplinare le modalità di uso dei terreni assumendo che, pur nel rispetto dell'interesse pubblico di una rivitalizzazione e recupero delle aree demaniali, non deve essere condizionata dall'interesse individuale dei singoli allevatori.

Al permanere della resistenza del Comune a rimuovere il provvedimento di sospensione ed a seguito di una eclatante protesta dell'allevatore, riportata da tutti i quotidiani, è intervenuto, anche per una questione di ordine pubblico, il Prefetto dell'Aquila il quale ha convocato, a sua volta una riunione, invitando anche il Difensore Civico per cercare di individuare una soluzione alla questione.

In quella sede, dopo lunghe e fumose diatribe giuridiche circa la legittimità del comportamento dell'Amministrazione comunale, il Difensore Civico ha ritenuto di invitare tutte le parti a tener

presente che l'elemento della vicenda più rilevante da tutelare era, probabilmente, l'attività economica dell'Azienda che, tra l'altro, in virtù dell'alto pregio dei capi di bestiame dell'allevamento, valorizza l'immagine dell'Abruzzo.

Alfine, allora, della soluzione della disputa, il Difensore Civico ha proposto la sospensione, fino alla fine dell'anno in corso, dell'efficacia dell'ordinanza, auspicando che, nelle more, il Comune provvedesse a redigere un nuovo Regolamento che fosse approvato dalla Regione e che tenesse conto del reale stato dei luoghi in relazione alle esigenze dei cittadini.

Avendo il Prefetto fatto propria la soluzione, si è risolta la questione temporaneamente, in attesa del nuovo Regolamento che, effettivamente, il Comune sta predisponendo anche attraverso una apposita Conferenza di Servizi.

1.2.2 Rilascio tesserino raccolta funghi per i non residenti – Occorre essere proprietari di terreni o fabbricati nella Regione Abruzzo

Si rivolgevano al Difensore Civico diversi cittadini che prospettavano dei dubbi interpretativi in merito alla L.R. 6 marzo 2010, n. 9, emanata dalla Regione Abruzzo in materia di funghi epigei.

In particolare, i ricorrenti contestavano il diniego di rilascio del tesserino per la raccolta funghi da parte dell'Amministrazione Provinciale ai NON residenti in quanto, a seguito delle innovazioni introdotte dalla citata Legge Regionale, il tesserino in esame poteva essere rilasciato solo a favore dei residenti nel territorio della Regione Abruzzo.

Gli istanti evidenziavano, cioè, che una disposizione di questo tenore, determinava una immotivata disparità di trattamento tra residenti e non residenti nel territorio della Regione Abruzzo affermando, di conseguenza, un potenziale vizio, addirittura di natura costituzionale, della richiamata L.R. n. 9/2010.

Alla luce di queste considerazioni è stato richiesto al Difensore Civico di verificare la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione Provinciale.

Il Difensore Civico, all'esito dell'istruttoria, ha comunicato agli istanti che il punto di partenza per la disamina della questione era senz'altro costituito dal novellato art. 8 della L.R. 34 dell' 08 novembre 2006, in quanto introduce, nell'Ordinamento della Regione Abruzzo, un vero e proprio ribaltamento della disciplina, rispetto a quella precedente in materia.

In vigenza della precedente formulazione del citato art. 8 della L.R. n. 34/2006, infatti, era consentito, in via generale ed ordinaria, il rilascio del tesserino quinquennale per la raccolta dei funghi ai non residenti.

Tale situazione ha subito un mutamento radicale a seguito delle modifiche introdotte dalla richiamata L.R. n. 9 del 06 marzo 2010.

Il novellato ed oggi vigente art. 8 della vecchia L.R. n. 34/2006, infatti, contempla, come situazione ordinaria e generale, il rilascio del permesso temporaneo, per un periodo massimo di un mese, nei confronti dei non residenti che siano in possesso di un tesserino di autorizzazione per la raccolta dei funghi concesso da organismi extraregionali e che, inoltre, abbiano provveduto al versamento del contributo in favore del Comune il cui territorio è interessato alla raccolta.

A fronte della evidenziata disciplina di carattere generale che consente ai non residenti di ottenere unicamente il permesso temporaneo, il comma 7 dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010 prevede una unica deroga, che consente il rilascio del tesserino quinquennale ai non residenti soltanto se, sia pur non residenti, siano proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo.

In conclusione, il Difensore Civico confermava agli istanti la legittimità della Azione della Amministrazione Provinciale, ai sensi del richiamato comma 7 dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010.

Sul punto, infine, del dubbio di costituzionalità della Legge Regionale in esame, questo Ufficio ha evidenziato agli istanti che, avrebbero dovuti farsi carico di promuovere un giudizio in via incidentale davanti alla Corte Costituzionale.